

Premessa

Le sezioni regionali di SIPO sono istituite dal Direttivo Nazionale ex art.17 della statuto.

Le Sezioni Regionali, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, promuovono, nel loro ambito territoriale, gli obiettivi e le finalità individuate dallo Statuto Nazionale di SIPO. È importante che le Sezioni Regionali e/o Interregionali mantengano buoni rapporti con le Istituzioni del territorio nell'organizzazione di eventi a carattere psicooncologico.

Art. 1 – Istituzione Sezioni Regionali/Interregionali

Con delibera del Consiglio Direttivo S.I.P.O. sono istituite le Sezioni Regionali, una per ciascuna regione geografica che annoveri, in quel territorio, la presenza di almeno 10 (dieci) soci regolarmente iscritti alla S.I.P.O. È possibile l'istituzione di Sezioni Interregionali qualora non si raggiungesse il numero minimo di soci previsto per l'attivazione di una sezione. In questo caso la Sezione Interregionale sarà accorpata alla Sezione Regionale più vicina a livello territoriale.

Ciascuna Sezione Regionale è composta da tutti i soci S.I.P.O. che svolgono la propria attività prevalente in quella Regione, a prescindere dalla loro residenza anagrafica. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della Sezione Regionale, il numero di soci si riducesse sotto il numero di 10 (dieci), il coordinatore regionale rimette, con effetto immediato, il mandato al Consiglio Direttivo Nazionale che assume in merito le decisioni che riterrà più opportune sentita anche la relazione ed il parere del Coordinatore Nazionale delle Sezioni Regionali.

Art. 2 – Consiglio Direttivo Regionale

I soci appartenenti alla Sezione Regionale (o Interregionale) eleggono un Consiglio Direttivo Regionale in base alle candidature pervenute.

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un Coordinatore Regionale e dai Consiglieri Regionali, il cui numero deve essere compreso da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 10 (dieci) più il Coordinatore a seconda che la Regione abbia fino a 20 iscritti (5 più uno), fino a 30 iscritti (7 più uno), fino a 40 iscritti (8 più uno), oltre 40 iscritti (10 più uno).

Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 4 (quattro) anni dalla data della sua elezione.

Art. 3 – Costituzione di nuova Sezione Regionale/Interregionale

La costituzione di una nuova Sezione Regionale avviene su richiesta congiunta – inviata al Presidente S.I.P.O. – da parte di almeno 10 (dieci) soci afferenti ad una determinata Regione geografica in regola con l'iscrizione e il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

Soci di Regioni limitrofe possono allo stesso modo richiedere l'attivazione di una Sezione Interregionale.

Il Consiglio Direttivo di una nuova Sezione deve essere composto da numero 5 (cinque) Consiglieri più 1 (un) Coordinatore. I Consiglieri debbono essere iscritti a S.I.P.O. da almeno 1 (un) anno, se si tratta della costituzione di una nuova Sezione, da 2 (due) se concerne il rinnovo della Sezione. Il Coordinatore iscritto a S.I.P.O. da almeno 3 (tre) anni, sarà selezionato direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale di S.I.P.O. e dovrà presentare un curriculum vitae che attesti l'attività lavorativa come Psico Oncologo e l'elevato radicamento professionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale – constatata la validità della richiesta – designa un Coordinatore Regionale pro-tempore.

Il Coordinatore pro-tempore, iscritto a S.I.P.O. da almeno 3 (tre) anni, viene designato dal Consiglio Direttivo Nazionale di S.I.P.O. previa valutazione di un curriculum vitae che attesti l'attività lavorativa come Psico-Oncologo e l'elevato radicamento professionale.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sua designazione, il Coordinatore Regionale pro-tempore dovrà convocare un'assemblea dei soci appartenenti a detta Sezione Regionale per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora e il luogo per la prima e per l'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno nel quale deve essere specificato il punto "elezione del Consiglio Direttivo Regionale".

L'assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

La spedizione dell'avviso di convocazione può avvenire per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per fax o per posta elettronica segnalando nella e-mail da inviare l'obbligo di risposta di avvenuta ricezione e lettura, purchè sia garantita la verifica dei tempi e dei modi della convocazione. Allo stesso tempo, il Coordinatore Regionale pro-tempore dovrà inviare copia della lettera di convocazione e le candidature al Presidente S.I.P.O., alla Segreteria Nazionale e al Coordinatore Nazionale delle Sezioni Regionali. Il Presidente S.I.P.O., anche tramite il Coordinatore Nazionale delle Sezioni Regionali, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si terrà l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale, comunicherà al Coordinatore Regionale pro-tempore la regolarità della convocazione e gli trasmetterà l'elenco definitivo dei soci aventi diritto al voto.

È consentita la candidatura di ciascun socio avente diritto, sia per la carica di Coordinatore Regionale che per quella di Consigliere Regionale.

Art. 4 – Rinnovo Consiglio Direttivo Regionale

Alla scadenza di ogni mandato del Consiglio Direttivo Regionale, il Coordinatore Regionale uscente convocherà, entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data di scadenza stessa, l'assemblea dei soci appartenenti alla Sezione Regionale per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo Regionale tutti i soci che, alla data di convocazione dell'assemblea, risultino in regola con il pagamento di tutte le quote annuali e che siano associati da almeno 6 (sei) mesi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora, il luogo per la prima ed eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno nel quale deve essere specificato il punto: "Rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale".

L'assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

La spedizione dell'avviso di convocazione può avvenire per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per fax o per posta elettronica segnalando nella e-mail da inviare l'obbligo di risposta di avvenuta ricezione e lettura, purchè sia garantita la verifica dei tempi e dei modi della convocazione. Sono eleggibili alla carica di Coordinatore Regionale e/o di Consigliere Regionale i soci afferenti alla Sezione Regionale i quali, alla data di convocazione dell'assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota annuale (ovvero delle quote annuali) e che siano associati da almeno due anni.

Le candidature dei soci che vogliono candidarsi alla carica di Coordinatore Regionale o Consigliere Regionale devono pervenire tassativamente per posta raccomandata, per fax o per posta elettronica al Coordinatore Regionale e al Consiglio Direttivo Regionale uscenti alla Segreteria Nazionale e al Coordinatore Nazionale entro i 40 (quaranta) giorni precedenti la data in cui si terrà l'assemblea dei soci. Essi devono altresì essere personalmente presenti all'assemblea convocata per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale. La partecipazione del candidato da remoto è consentita in casi d'eccezione. ***Non è ammessa la candidatura per delega.**

È consentita la candidatura di ciascun socio avente diritto sia per la carica di Coordinatore

Regionale che per quella di Consigliere Regionale.

Il Coordinatore Regionale uscente dovrà conservare e rendere disponibile alla consultazione dei soci della Sezione Regionale e del Direttivo Nazionale:

- a) Copia della lettera di convocazione dell'assemblea inviata ai soci;
- b) Elenco dei soci ai quali è stata inviata lettera di convocazione (soci aventi diritto al voto)
- c) Elenco dei soci candidati alla carica di Coordinatore Regionale o di Consigliere Regionale (soci eleggibili).

Il Coordinatore Regionale uscente si rende responsabile della correttezza delle procedure di convocazione ed elettive. Eventuali controversie saranno assegnate alla valutazione del Collegio dei probiviri.

Art. 5– Svolgimento elezioni del Consiglio Direttivo Regionale

La Segreteria Nazionale invia al Coordinatore Regionale uscente o al Coordinatore Pro-Tempore il modello di delega e le schede elettorali. A garanzia dello svolgimento delle elezioni sarà presente il Coordinatore Nazionale o un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Coordinatore regionale uscente o pro-tempore deve provvedere alla registrazione dei soci presenti all'assemblea, (richiedendo un valido documento di identità), e a nominare un Presidente della stessa.

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea in prima o in seconda convocazione, provvede alla nomina di un segretario e di due scrutatori.

Il Presidente distribuisce a ciascun socio una scheda per l'elezione del Coordinatore Regionale e una scheda per l'elezione dei Consiglieri Regionali.

Ogni socio avente diritto può rappresentare con delega scritta fino a due altri soci. Espletate le operazioni di voto, il Presidente, coadiuvato dai due scrutatori, procede allo spoglio dei voti per la nomina del Coordinatore e per quella dei Consiglieri.

In caso di parità si procede ad un ballottaggio singolo.

Terminato lo scrutinio, il segretario dell'assemblea conserva le schede e procede alla stesura del verbale contenente tutte le operazioni di voto nonché l'elenco completo dei soci votanti ed il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato. Il verbale così redatto, a cura del Coordinatore Regionale neo eletto, sarà trasmesso al Presidente S.I.P.O. alla Segreteria Nazionale e al Coordinatore Nazionale entro quindici giorni dalla data della assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, constatata la regolarità delle votazioni, provvederà a ratificare il risultato delle elezioni e ad ufficializzare l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Regionale, entro quindici giorni dalla ricezione del verbale.

Art. 6 – Qualifiche nell'ambito del Consiglio Direttivo Regionale

All'atto della prima riunione, il Coordinatore Regionale eletto nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale, un Segretario avente anche funzione di Tesoriere.

Art. 7 – Lavori del Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La mancata convocazione del Consiglio Direttivo Regionale comporta la immediata decadenza del Coordinatore Regionale.

In caso di forzosa inadempienza ovvero per gravi motivi personali del Coordinatore Regionale la gestione della sezione regionale è affidata al Segretario fino alla indizione di nuove elezioni o comunque qualora sussistessero gravi motivi. Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà riunire in loco l'Assemblea dei soci appartenenti alla Sezione Regionale per valutare la situazione locale e

prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni. In caso di assenza non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo Regionale da parte di un Consigliere, il Coordinatore Regionale, previo richiamo scritto ed in mancanza di soddisfacente risposta, ne dà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale che lo dichiara decaduto.

I Consiglieri decaduti o dimissionari vengono surrogati secondo l'ordine dei non eletti o, in mancanza, mediante cooptazione ad opera del Consiglio Direttivo Regionale, che sceglierà, a sua discrezione, uno fra i soci della Sezione Regionale con i requisiti già specificati dall'art. 4 del presente regolamento.

In caso di cessazione dalla carica del Coordinatore Regionale, lo stesso sarà surrogato fino alla scadenza del mandato in corso dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, iscritti alla Sezione Regionale, hanno diritto ad essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale al quale partecipano, senza diritto di voto.

Art. 8 – Obblighi del Consiglio Direttivo Regionale

Il Coordinatore Regionale ha l'obbligo di convocare ogni anno almeno 4 Consigli Direttivi Regionali e una Assemblea dei soci; egli deve essere in regola con la quota associativa annuale pena il decadimento dalla carica.

Il Coordinatore Regionale deve presentare al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione scritta sull'attività scientifica e di promozione dei fini istituzionali almeno quindici giorni prima dell'assemblea nazionale annuale, (la scheda di riepilogo attività è scaricabile dal sito della società scientifica www.siponazionale.it).

Il Segretario Regionale provvede a verbalizzare le assemblee della Sezione Regionale e le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale; dopo l'approvazione dei verbali da parte dei soci e Consiglieri, egli invia una copia degli stessi al Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale e al Coordinatore nazionale delle Sezioni Regionali.

Ogni adempimento di un obbligo fiscale e contabile inerente la Società è demandato all'emanazione di un regolamento ad hoc.

Art. 9– Entrate Sezioni Regionali

I costi di esercizio delle sezioni regionali sono a carico delle medesime sezioni e non gravano, a nessun titolo, sul bilancio della SIPO. Ogni Sezione Regionale sviluppa contatti finalizzati a raccogliere fondi per lo svolgimento di attività scientifiche e iniziative come previsto dallo Statuto.

Art. 10 – Assemblea Soci Sezioni Regionali

L'assemblea della Sezione Regionale è composta da tutti i soci appartenenti a tale Sezione che alla data di convocazione della riunione risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

A norma dello Statuto societario l'assemblea dei soci della Sezione Regionale deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore Regionale, secondo le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto stesso.

Art. 11 – Organizzazione di eventi da parte delle Sezioni Regionali

Qualunque evento organizzato dalle Sezioni Regionali deve essere discusso, approvato e verbalizzato dal Consiglio Direttivo Regionale, nonché essere corredato da preventivo di spesa firmato ed autorizzato dal Coordinatore Regionale, e trasmesso almeno tre mesi prima al Consiglio Direttivo Nazionale per approvazione, con la clausola che la S.I.P.O. non si farà carico con risorse economiche proprie di alcun onere economico derivante dall'evento stesso, qualunque sia l'esito del medesimo.

Art. 12 – Concessione del patrocinio

Per la concessione del patrocinio si fa riferimento alle procedure redatte e pubblicate sul sito web della Società Italiana di Psico Oncologia www.siponazionale.it.

Nel caso di Regioni in cui non sia presente una Sezione Regionale SIPO, l'organizzatore di eventi a carattere regionale può richiedere il patrocinio alla Sezione S.I.P.O. di una Regione limitrofa.

Art. 13 – Concessione di riconoscimenti

Nel caso in cui le Sezioni Regionali intendano offrire particolari riconoscimenti (socio onorario etc.) a personalità scientifiche locali, sono autorizzate a farlo, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 - Riferimenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto della Società Italiana di Psico Oncologia

Roma, 17/06/2025

*N.B. La presenza del candidato da remoto è consentita in taluni casi d'eccezione:

Concomitante partecipazione in qualità di "relatore/moderatore ad un convegno o corso";

Stato di salute che pregiudica la partecipazione in presenza, supportato da certificazione medica;

Eventi Familiari di estrema gravità.